

N. 47/2010

del 17.09.2010

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 4

SOMMARIO:

- ✓ **Il ringraziamento alla Categoria** *pag. 1*
- ✓ **I testi ed i contenuti dell'intesa del 14/09 col Ministero dello sviluppo economico** *pag. 2*

IL RINGRAZIAMENTO ALLA CATEGORIA

di Luca Squeri

Nessuna missione si compie se mancano la determinazione e la forza per sostenere la propria lotta.

La certezza di dover difendere la Categoria dai gravissimi pericoli che sarebbero derivati da un disegno di legge estremamente squilibrato a sfavore e detrimento dei Gestori, e, quindi, la determinazione a combattere, non è mai stata in discussione: i gruppi dirigenti delle Federazioni l'hanno assunta con chiarezza, nella consapevolezza di fare la cosa giusta, la battaglia corretta, date le circostanze ed i rischi cui i Gestori erano esposti.

Ma la forza che permette di affrontare le sfide, quella l'ha data con grande maturità, compostezza e serenità la Categoria nel suo insieme: una forza crescente giorno per giorno, alimentata

dalla grande mobilitazione dei dirigenti sul territorio, delle strutture associative, verificata nelle tante assemblee che si sono svolte in queste ultime settimane nel Paese, affollate di Gestori attenti, per niente rassegnati o stanchi, ed anzi determinati a difendere i propri diritti ed il proprio lavoro.

Dai Presidenti provinciali ai funzionari di categoria, dai Consigli direttivi locali ai dirigenti nazionali, dai Gestori della Sicilia che - aderendo compatti alla consueta giornata anticipata di sciopero nazionale - hanno dato in anteprima il senso della portata della mobilitazione, ai Gestori tutti del Paese, va pertanto il ringraziamento della FIGISC, e mio personale per aver condiviso, sostenuto e motivato l'ennesima battaglia a sostegno della nostra Categoria, per riaffermare dignità e lavoro di tante imprese e famiglie.



I TESTI ED I CONTENUTI DELL'INTESA DEL 14/09 COL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

All'incontro di martedì 14 settembre al Ministero dello sviluppo economico, la FIGISC Confcommercio, per gli impianti della rete stradale ordinaria, è stata rappresentata dalla Delegazione composta dal Presidente **Luca SQUERI**, dai Vicepresidenti **Giulio GUGLIELMI**, **Maurizio MICHELI** e **Marino MILIGHETTI**, dall'Amministratore nazionale **Antonino PEDÀ** e dal Segretario Nazionale FIGISC/ANISA, **Fabrizio PARROTTA**, la ANISA Confcommercio, per gli impianti della rete autostradale, è stata rappresentata dal Presidente Nazionale, **Stefano CANTARELLI**.

Al termine della trattativa - che ha portato allo scioglimento della vertenza ed alla revoca dello sciopero generale della Categoria, indetto per le giornate dal 15 al 17 settembre - l'On.le Sottosegretario **Stefano SAGLIA** e le Organizzazioni dei Gestori hanno sottoscritto il verbale d'intesa - che viene di seguito pubblicato integralmente.



VERBALE DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FAIB, FEGICA E FIGISC/ANISA

Il 14 settembre 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA) hanno incontrato il Sottosegretario di Stato Stefano SAGLIA, accompagnato dal Capo Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione e dal Capo Dipartimento per l'Energia e dai Direttori Generali della Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica e della Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e Infrastrutture Energetiche.

I sottoscritti hanno convenuto:

- le allegate modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza saranno introdotte prima dell'esame dello stesso in Consiglio dei Ministri;
- il predetto disegno di legge sarà monitorato durante l'iter parlamentare dal Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero istituito presso il Ministero, anche al fine di proporre eventuali correttivi che il Ministero si riserva di introdurre, tenuto conto degli impegni sottoscritti con il Protocollo di Intesa del 20 giugno 2008;
- il Sottosegretario di Stato Stefano SAGLIA ha garantito l'impegno diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sottosegretario di Stato Gianni LETTA in

ordine al riconoscimento del cosiddetto "bonus fiscale", così come previsto dallo stesso Protocollo del 20 giugno 2008 a partire dall'anno finanziario 2011.

Tutto ciò convenuto, le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (FAIB, FEGICA e FIGISC) dichiarano la revoca dello sciopero indetto per i giorni 15, 16 e 17 settembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato

On.le **Stefano SAGLIA**

Le organizzazioni di categoria

FAIB Confesercenti

FEGICA Cisl

FIGISC/ANISA Confcommercio

Per quanto riguarda le ipotesi di modifica allo schema di legge annuale della concorrenza – allegate al verbale di intesa – si segnalano di seguito le più significative, esposte per ordine di importanza, anche se non in ordine di progressione dell'articolato:

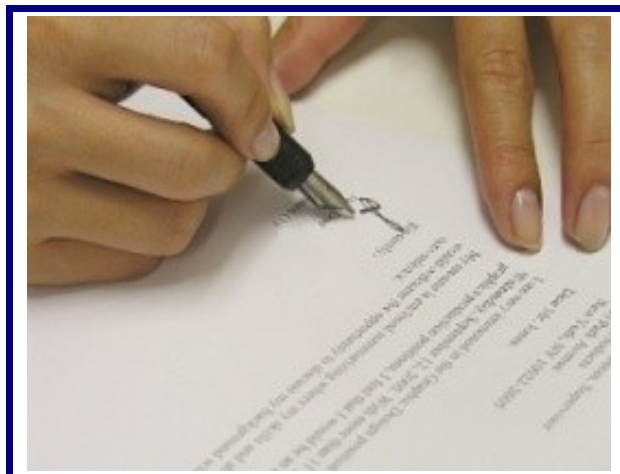
ISTITUTI CONTRATTUALI

➤ l'articolo 7 (Nuove forme contrattuali tra società petrolifere e gestori di impianti di distribuzione carburanti) viene così reformulato:

- 1) "Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11.2.1998, n. 32, così come integrato e modificato dalle leggi 496/99 e 57/01, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali

siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

- 2) *Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 1 possono comunque essere adottate solo dopo il loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico affinché ne curi la pubblicazione.*
- 3) *I modelli contrattuali di cui ai commi precedenti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento."*



La stesura originaria dell'articolo 7, era, invece così strutturata:

- 1) *All'articolo 1 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo il comma 6 b is è inserito il seguente:*
"6 ter. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, con gli accordi interprofessionali di cui al comma 6 possono essere stabiliti modelli contrattuali ulteriori per la cessione delle attrezzature fisse e mobili e per la regolamentazione dei rapporti tra il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti

ti e il gestore dell'impianto medesimo; tali modelli contrattuali, che devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nei mercati di riferimento, sono depositati presso il Ministero dello sviluppo economico che ne assicura la pubblicità".

IMPIANTI GHOST ED AUTOMAZIONE

► l'articolo 28 (Principi in materia di rete distributiva dei carburanti) nella sua stesura originaria aveva i contenuti di seguito riportati:

- 1) Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti e di garantire che il consumatore possa scegliere liberamente tra le varie modalità di erogazione dei carburanti, non possono essere posti specifici vincoli a:
 - a. l'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale;
 - b. l'apertura di nuovi impianti, ovvero la trasformazione di impianti già esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; nel rispetto delle loro competenze le Regioni, le province autonome e gli enti locali, nell'adozione di leggi o provvedimenti in mate-

ria, assicurano la tutela di tali principi.

L'articolo 28 è stato integralmente emendato come segue:

- 1) "Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, tutti gli impianti di distribuzione dovranno prevedere anche la presenza di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato."



ACCESSO DEL GESTORE AL NON OIL

- l'articolo 29 (Apertura di servizi "non oil" nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti) recava, prima di essere emendato, le seguenti disposizioni:
- 3) "Le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c) – bar, giornali e tabacchi, NdR -, possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza. Tali attività non sono trasferibili in altra sede."

Emendato, l'articolo 29 detta le seguenti disposizioni:

- 3) *"Le nuove attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza di esercizio."*

Altre disposizioni riguardano la materia della razionalizzazione della rete, per la quale l'articolo 4, commi 2 e 4, prevedono quanto segue:

- 2) *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge."*

- 4) *"I Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Regione*

ed al Ministero dello Sviluppo Economico. A decorrere da 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'oro effettiva chiusura, anche per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nella misura determinata col decreto di cui al comma 3."

Infine, va ricordato che quando si parla nel verbale di intesa sottoscritto col Ministero di *"riconoscimento del cosiddetto 'bonus fiscale', così come previsto dal protocollo del 20 giugno 2008"* (trattasi del protocollo Scajola), ci si riferisce precisamente alla *"trasformazione in intervento normativo strutturale del provvedimento di deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti"*.



**Gestori all'assemblea FIGISC di
Milano – 13 settembre 2010**